

PROVINCIA DI LIVORNO

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

PREMESSE

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

- 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
- 1.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
- 1.3 DOTAZIONI TECNICHE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 2.1 DOCUMENTI DI GARA
- 2.2 CHIARIMENTI
- 2.3 COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA

- 3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO
- 3.2 REVISIONE DEI PREZZI

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

- 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
- 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
- 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E COASSICURAZIONI
- 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

12. SOPRALLUOGO

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

15.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

15.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

15.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

15.1.5 EVENTUALE PROCURA

15.1.6 IMPOSTA DI BOLLO

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 1)

15.3.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

15.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI SOGGETTI ASSOCIATI

16. OFFERTA TECNICA

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

17.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

27. ACCESSO AGLI ATTI

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

31. DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSE

Con determinazione n. XXX del XXXX questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio assicurativo RCT/RCO della Provincia di Livorno, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica.

Ai sensi dell'art. 1, lettera a) dell'Allegato I.3 al Codice la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro nove mesi.

Il luogo di svolgimento del servizio è Livorno, codice NUTS ITI12.

La Responsabile unica del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/23, è la dott.ssa Gabriella Del Corso (g.delcorso@provincia.livorno.it).

Per quanto non ulteriormente previsto si rinvia ai documenti pubblicati sulla piattaforma START ed in subordine al Bando Tipo n. 1 ANAC approvato con delibera dell'Autorità n. 309 del 27 giugno 2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dal Sistema di Acquisti telematici della Regione Toscana al seguente link: <https://start.toscana.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- 1.a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara GUUE (compilato sulla piattaforma e generato dal sistema in automatico);
- Capitolato tecnico ;
- Allegato al Capitolato ;
- Disciplinare di gara;
- Scheda offerta tecnica;
- Relazione sinistri;
- Relazioni tecniche;
- Dichiarazioni integrative (ALL. 1);
- Dichiarazione impresa ausiliaria (ALL. 2);
- Dichiarazione impegno RTI/COASSICURAZIONE (ALL. 3);
- DGUE ausiliaria (ALL. 4).

L'appalto è disciplinato anche dal Codice e dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R *"Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori"*, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR"* approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice le informazioni inerenti la presente procedura di gara sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la stessa piattaforma START.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Provincia è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto di cui trattasi, contenuti nella predetta BDNCP.

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal Codice

dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell'eco sistema digitale e, quando non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Le suddette richieste potranno essere formulate fino al 29 aprile tramite il portale telematico, nell'area riservata alla presente gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area dedicata alla procedura di gara del portale telematico. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto ha ad oggetto il servizio assicurativo della Provincia di Livorno al fine di garantire la copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O) dalle ore 24.00 del 31.05.2024 alle ore 24.00 del 31.05.2026, per un importo stimato pari ad € 900.000,00.

Descrizione servizio	CPV	Importo
Copertura assicurativa RCT/O	66510000	€
A Importo a base di gara		€ 900.000,00
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
A) + B) Importo complessivo		€ 900.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del Codice, che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023), pertanto pari ad € 23.400,00.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio provinciale.

3.1 MODIFICA DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell' 120, comma 11 del Codice, previo avviso da comunicarsi per scritto alla Società aggiudicataria. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La suddetta opzione di proroga è prevista per una durata massima pari a 6 mesi per un importo stimato pari ad € 225.616,44.

L'importo globale stimato dell'appalto è pari a € 1.114.276,44, così suddiviso:

Copertura assicurativa RCT/O	€ 900.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 225.616,44

Importo globale stimato	€ 1.125.616,44
-------------------------	----------------

Resta inteso che qualora la stazione appaltante non esercitasse la facoltà di proroga l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. A tale proposito si rinvia all'apposito articolo 6 REVISIONE DEL PREZZO della sez. III del capitolato tecnico.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo per cui si presenta l'offerta, in base al decreto legislativo 209/2005, in conformità agli artt. 65,67 e 68 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c..

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura di gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione;
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del decreto legislativo 36/2023, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, purché non rivestano la qualità di mandataria o delegataria e sempre che le altre imprese

aderenti al raggruppamento o alla coassicurazione non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B) Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto dell'appalto.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- iv di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;
- v di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi oggetto del presente appalto e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente appalto) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

- fatturato globale: avere effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nell'ultimo triennio 2020 – 2021 – 2022 pari ad almeno € 100.000.000 . La raccolta premi richiesta supera la soglia indicata dall'articolo 100 comma 11 del decreto legislativo 36/2023 perché il servizio oggetto di affidamento è caratterizzato da notevole

tecnicismo e richiede il possesso di elevate disponibilità finanziarie. Per questo motivo la stazione appaltante ritiene opportuno selezionare operatori con capacità finanziaria almeno pari a quanto riportato nel requisito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005 mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita tramite il FVOE.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il suddetto requisito dovrà essere indicato nella parte IV del DGUE (sez B: Criteri di selezione: Capacità economica e finanziaria).

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono avere svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in favore di destinatari pubblici e/o privati almeno 3 servizi assicurativi analoghi al ramo assicurativo oggetto dell'appalto, il cui valore annuale per singolo servizio sia pari o superiore al 50% dell'importo annuo a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il suddetto requisito dovrà essere indicato nella parte IV del DGUE sez. C: Criteri di selezione: Capacità tecniche e professionali.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E-CO ASSICURAZIONI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 36/2023 e le imprese in coassicurazione devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane; autorizzazione IVASS) devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento o coassicurazione.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 A deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 6.1 lett. B. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 5 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente dichiara di avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999 (articolo 17).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 del presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 18.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione.

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute - qualora non già presenti nel fascicolo virtuale - in "Documentazione aggiuntiva".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato dalla stazione appaltante, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Nel caso di Coassicurazione/R.T.I./Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'Impresa delegataria/mandataria.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **8:00 del giorno 06 maggio 2024** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 del presente disciplinare.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

📎 .PDF /A - .RTF per i documenti di testo o tabellari;

📎 .PDF/A - .JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni .

L'**OFFERTA** dovrà essere composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START della Regione Toscana <https://start.toscana.it/homepage/>, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente articolo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché

non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello “Dichiarazioni integrative” (Allegato 1);
- il richiamo all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 va inteso riferito all’art. 65 del Codice .

15.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 - **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
 - **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
 - **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema.
- Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire nel sistema** il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

15.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative e/o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), b) e c) del Codice, il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.
In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice; quelli non contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello "Dichiarazioni integrative" (Allegato 1);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nei suoi eventuali allegati;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

15.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;
- in tutte le ipotesi, l'amministratore di fatto.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

15.1.5 EVENTUALE PROCURA

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

15.1.6 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento effettuato il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio, copia informatica dell'F24, corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare che il versamento allegato sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara.

N.B.: la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non sia presente lo spazio dedicato a sistema può essere inserita nello spazio denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE generato dalla piattaforma.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita il DGUE da compilare è generato automaticamente dalla piattaforma.

Per le eventuali imprese ausiliarie si allega alla documentazione di gara il DGUE (Allegato 4), nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa Stazione Appaltante.

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di

pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 1)

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazioni integrative":

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente disciplinare come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto ;
- dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per

l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico della Provincia o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;

- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;

-[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] precisa gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, allega una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il modello "Dichiarazioni integrative" dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) il DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore stesso dell'ausiliaria (Allegato 4);

- 2) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme

dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

3) la "Dichiarazione impresa ausiliaria" (Allegato 2) firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria .

15.5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi previsti sulla piattaforma START:

- 1) la GARANZIA PROVVISORIA nelle forme di cui al precedente punto 10;
- 2) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) assolvimento pagamento dell'imposta di bollo ;
- 5) **(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia, come indicato al precedente punto 15.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI NON ANCORA COSTITUITI O IN CASO DI COASSICURAZIONE

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o in coassicurazione.

In merito può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante ("Dichiarazione impegno RTICOASSICURAZIONE - ALL. 3 -). Si ricorda che la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice).

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a pena di inammissibilità dell'offerta la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposito spazio creato all'interno della Piattaforma START dedicato alla presente procedura di gara mediante compilazione, sottoscrizione e allegazione della scheda offerta tecnica, utilizzando l'allegata scheda tecnica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto sul premio a base d'asta che l'operatore intende offrire, specificando che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**:

1) il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta, escluso l'importo della manodopera. In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. Saranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali, pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto;

3) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo

deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda in proposito Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5665 del 9 giugno 2023).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito in base ai criteri di valutazione indicati nella sottostante tabella

	Varianti migliorative	Punteggi relativi a ciascuna variante	Contrassegnare con la lettera X la variante offerta
1	Art. 34 Franchigia Assistita Opzione 1) Riduzione della franchigia frontale assistita pari ad euro 20.000 Opzione 2) Riduzione della franchigia frontale assistita pari ad euro 10.000 Opzione 3) Riduzione della franchigia frontale assistita pari ad euro 15.000	+15 +20 +28	☐ ☐ ☐
2	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Aumento dei massimali RCT/O come segue: Responsabilità Civile verso Terzi: € 18.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 18.000.000,00.= per ogni persona lesa e € 18.000.000,00.= per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 18.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00= per persona lesa. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00	+11	☐
3	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Eliminazione della franchigia pari ad euro 2.500 per Danno biologico in ambito RCO	+7	☐
4	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Responsabilità da incendio: aumento del massimo	+7	☐

	indennizzo per sinistro e periodo assicurativo ad euro 2.000.000,00		
5	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Acquedotti – Rete fognaria Spargimento di acqua: aumento del massimo indennizzo per sinistro e periodo assicurativo ad euro 500.000,00	+7	☐
6	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Danni da Privacy: aumento del massimo indennizzo per sinistro e periodo assicurativo ad euro 300.000,00	+7	☐
7	Art.35 Massimali e limiti di indennizzo Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali: aumento del massimo indennizzo per sinistro e periodo assicurativo ad euro 800.000,00	+7	☐
8	Inserimento del seguente articolo: FORMAZIONE e CONSULENZA RCTO Sono a carico della Società fino alla concorrenza di € 5.000,00 + I.V.A. le spese per finanziare e/o eseguire progetti di consulenza relativi all'analisi di dettaglio e alla mitigazione dei rischi afferenti la polizza RCT/O che consentano all'Ente di migliorare il proprio profilo di rischio per ottenere un potenziale beneficio sulle prossime coperture. L'attività, svolta per il tramite di soggetti qualificati appositamente incaricati allo scopo dalla Società o dal Contraente, deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe). In caso di rimborso delle spese, questo avviene in favore del Contraente; qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato, dandone opportuna comunicazione al Contraente. Resta inteso che l'eventuale quota parte di onorario eccedente i limiti indicati resteranno a totale carico del Contraente, né saranno in alcun modo anticipate dalla Società.	+5	☐
9	Possesso da parte della Compagnia della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006	+1	☐

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "Punteggi" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà presentare una offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto.

Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base al ribasso percentuale offerto, espresso con due cifre decimali, sull'importo del premio lordo complessivo posto a base d'asta, con un massimo di 20 punti da attribuire mediante applicazione della seguente formula (Interpolazione lineare):

$$P_i = P_{\max} \cdot R_i / R_{\max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente i - esimo

$P_{\max}$ = punteggio economico massimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i - esimo

$R_{\max}$ = ribasso massimo offerto dai concorrente

I calcoli per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica verranno eseguiti off-line dalla Commissione giudicatrice utilizzando i criteri descritti nel presente disciplinare. In fase di esame delle offerte, la SA riporterà sul sistema il punteggio tecnico; il punteggio economico verrà calcolato in automatico dal Sistema applicando la formula di cui sopra, ed il portale procederà automaticamente alla somma dei punteggi (tecnico ed economico) ed a formulare la graduatoria.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procederà all'assegnazione dei punteggi secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica di gara ha luogo il **giorno 06 maggio alle ore 9,00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare , se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del presente disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede quindi all'esame delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i punteggi di cui alla tabella indicata al punto 18.1 del presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La piattaforma di START procederà in automatico, sulla base della formula matematica prescelta, all'attribuzione dei punteggi delle Offerte Economiche valide, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni utilizzando le modalità previste dalla piattaforma telematica Start.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del decreto legislativo 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione e servizio di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Si precisa che la sottoscrizione della polizza sostituisce a tutti gli effetti la stipula del contratto.

In ogni caso la Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante:

- ✓ di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di appalto (articolo 108 comma 10 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- ✓ di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- ✓ di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile;
- ✓ di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la gara;
- ✓ di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente;
- ✓ di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano addurre alcuna pretesa al riguardo.

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, adottato dalla Provincia con D.P. n. 92/2021 come modificato con D.P. n. 207 del 30/12/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno.

30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita e totale accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. Non saranno quindi ammesse offerte condizionate.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione e gestione delle polizze la Stazione appaltante si avvale del broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri 6), ufficio di Firenze .

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico.

31. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

IL RUP

Dott.ssa Gabriella Del Corso

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005)